

**COMUNE DI GABY****COMMUNE DE GABY**REGIONE AUTONOMA  
DELLA VALLE D'AOSTAREGION AUTONOME DE LA  
VALLEE D'AOSTE**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.70**

<b>OGGETTO: DETERMINAZIONE AMMONTARE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO, ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE -</b>
--

L'ANNO duemiladiciannove ADDÌ diciotto DEL MESE DI dicembre ALLE ORE otto E MINUTI zero IN GABY, NEL PALAZZO MUNICIPALE E NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE, REGOLARMENTE CONVOCATA, SI E' RIUNITA

LA GIUNTA COMUNALE

NELLE PERSONE DEI SIGNORI

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
VALERIO Francesco - Sindaco	Sì
PARISIO Massimo Graziano - Vice Sindaco	Sì
BONIN Stefania - Assessore	Sì
LAZIER Mario Ugo - Assessore	Sì
SIMONI Alessandra - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. ROLLANDOZ Stefania.

## **OGGETTO: DETERMINAZIONE AMMONTARE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO, ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE -**

**Rilevata** l'esigenza di procedere alla "Determinazione dell'ammontare delle spese di procedimento, accertamento e notificazione delle violazioni amministrative".

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 13/10/2005 "Approvazione regolamento disciplina del servizio di notificazione atti" ;

### **Premesso:**

- che l'art. 201, comma 3 del D.lgs. 30.04.1992 recante "Nuovo Codice della Strada" dispone che: *"...alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, del funzionario che ha accertato la violazione ...omissis... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale"*;
- che l'art. 14, comma 1 della Legge n. 689/1981, in merito ai verbali di accertamento legati alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, prevede la possibilità di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di notificazione;
- che la legge n. 890/1982 recante "Notificazione di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede altresì l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alla circolazione stradale;
- che l'art. 201, comma 1 del citato D.lgs. n. 285/1992, stabilisce che *"qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ... omissis ... il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati all'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento"*;
- che il comma 4, dell'articolo 201 del Codice della Strada, prevede che le spese di accertamento e notificazione siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma 1, della Legge n. 689/81 per le sanzioni amministrative diverse dal Codice della strada;
- che, ai sensi della legge 3 agosto 1999, n. 265 e dell'art. 201 del Codice della Strada, nel caso in cui il primo tentativo di notificazione tramite servizio postale non sia andato a buon fine, è possibile esperire un secondo tentativo tramite i messi comunali del luogo di residenza del soggetto al quale deve essere notificato l'atto giudiziario;
- che, nel caso di notificazione tramite messi comunali, l'Ufficio di appartenenza richiede alla pubblica amministrazione che si è avvalsa del servizio di notifica, il rimborso delle spese come previsto dalla Legge n. 265 del 3 agosto 1999 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006, che ammontano ad € 5,88 ai sensi dell'art. 139 e 143 c.p.c., mentre ammontano ad € 5,88 oltre a € 5,00 (costo raccomandata successiva), nel caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;

### **Richiamati:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017, recante "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata";
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, che ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del decreto predetto.

### **Preso atto:**

- che la disciplina derivante dalle fonti suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e pone in capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l'obbligo di notificazione a mezzo della posta elettronica certificata (PEC) quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale;
- che la notifica via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l'autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo PEC all'organo procedente in occasione della contestazione dell'infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC, ancorché non comunicata, in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso.

**Considerato che:**

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/1998, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.);
- la Legge 28/02/2008, n. 31 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica C.A.N.);
- il costo della notifica a mezzo di posta degli atti giudiziari fino a 20 grammi è pari a € 6,80=, mentre oltre i 20 grammi è pari a € 7,95, il costo C.A.D. è invece pari a € 6,50 e del C.A.N. è di € 5,40;
- la sopra citata normativa sulla notificazione a mezzo di PEC stabilisce che per tale forma di notificazione non sono dovute le spese di notificazione, ma soltanto quelle di procedimento.

**Richiamati** i principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme sul procedimento amministrativo, cui deve conformarsi l'azione della P.A. e, in particolare, i principi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione, nonché il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo.

**Ritenuto** altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d'accertamento, stanti i diversi costi da sostenere sia per i procedimenti sanzionatori del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), sia per i procedimenti sanzionatori di cui alla citata Legge n. 689/1981.

**Dato atto** che il costo delle citate raccomandate, ai sensi del comma 4 dell'art. 201 del Codice della Strada, è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere tra i costi solamente "eventuali".

**Considerato che:**

- in tema di notificazione di atti a mezzo del servizio postale, l'emissione della seconda raccomandata, C.A.D. o C.A.N., avviene piuttosto frequentemente, stante l'assenza del destinatario per la consegna dell'atto e conseguente consegna a persona di famiglia (C.A.N.) o, in assenza di persone abilitate a ricevere l'atto, di deposito presso l'ufficio postale (C.A.D.);
- la casistica di emissione delle raccomandate (C.A.D. o C.A.N.) sopra citate è pari a circa il 20% degli atti notificati dall'amministrazione comunale;

- l'emissione di ulteriori bollettini per il pagamento dei costi eventualmente dovuti dall'emissione della raccomandata (C.A.D. o C.A.N.) risulterebbe poco funzionale e potrebbe creare difficoltà nell'effettuare il pagamento corretto, pena l'iscrizione a ruolo della somma non versata;

**Atteso** altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualmente dovute per l'invio della C.A.N. o della C.A.D., l'art. 12 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a € 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme.

Ritenuto opportuno determinare, seppure in modo forfettario, il costo per l'emissione della raccomandata (C.A.D. o C.A.N.), semplificando la procedura di pagamento per il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di conto corrente postale.

**Considerato** che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra, vanno individuati costi di stampati, bollettari, moduli autoimbustanti, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni, tanto per le violazioni al Codice della Strada che per le altre;

**Tenuto conto** altresì che in relazione alla nuova normativa in materia di notificazione a mezzo di PEC, risulta necessario individuare anche i costi procedurali applicabili a questo tipo di notificazione tenendo presente che in tal caso non sono applicabili i costi postali e i costi di stampa del verbale, mentre restano fermi tutti gli altri costi individuabili in relazione a tale procedimento, a titolo esemplificativo, il data entry, le visure presso e la consultazione delle banche dati e Ancitel (ACI-P.R.A., Veicoli Rubati, Motorizzazione Civile), l'abbinamento dei pagamenti, la gestione dell'eventuale contenzioso, il servizio esternalizzato ciclo contravvenzioni, in uso al Servizio di Polizia locale i cui prezzi sono periodicamente aggiornati.

**Ritenuto:**

- che si rende necessario stabilire una quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;
- altresì necessario determinare, in virtù dei principi di cui alla Legge n. 241/1990, un unico importo di spese d'accertamento, stanti i diversi costi da sostenere sia per i procedimenti sanzionatori del Codice della Strada, che per i procedimenti sanzionatori Legge n. 689/1981.

**Rilevato** dall'analisi di costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:

- a) spese di procedimento, accertamento ed eventuale notificazione C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative al Codice della Strada: **€ 15,00=**
- b) spese di procedimento, d'accertamento ed eventuale notificazione C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada, o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza comunale: **€ 14,00=**
- c) spese di procedimento, accertamento di violazioni amministrative al codice della strada trasmesse tramite Pec: **€ 4,00=**
- d) spese di procedimento, accertamento di violazioni amministrative in materie diverse dal codice della strada trasmesse tramite Pec : **€ 4;00=**

- e) spese di notificazione tramite messi comunali, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006:  
€ 5,88= per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 139 e 143 c.p.c., oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile

Visti e richiamati

- ✓ lo Statuto Comunale vigente approvato con deliberazione consiliare n.21 del 14.09.2002, come modificato con deliberazione consiliare n.12 del 15.05.2018, n. 39 del 26.11.2018 e n. 49 del 28.12.2018;
- ✓ il Bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 08.02.2019 e successive variazioni;
- ✓ l'art. 183 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, disciplinante l'adozione degli impegni di spesa;
- ✓ il DUP e lo schema di bilancio approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.5 del 08.02.2019 ai sensi dell'art. 170, comma 1 del D.lgs.. 267/2000 così sostituito dall'art. 74 del D.lgs. n.118/2011 e del D.lgs. 126/2014;
- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 13.02.2019 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e del piano della performance per il triennio 2019-2021 nonché assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 54/1998 e s.m. e i.;
- ✓ il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. n.87 in data 26.11.2007;
- ✓ il Regolamento comunale di contabilità approvato da ultimo con la Delibera del C.C. n. 19 del 24.07.2018;
- ✓ la L. 30.12.2018, n. 145, avente per oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021", in vigore dal 01.01.2019;
- ✓ la L.R. 24.12.2018, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021)..." pubblicata nel BUR n. 55 del 27.12.2018, in vigore dal 01.01.2019;
- ✓ l'Atto del Sindaco n.1 del 06.03.2019 di nomina del Segretario comunale quale responsabile dei servizi;
- ✓ il D.lgs. 30.06.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come ancora vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e la Delibera della G.C. n. 56 del 19.12.2018;
- ✓ gli artt. 83 e 84 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13.08.2010, n. 136" (provvedimenti, atti, contratti e erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 Euro);

**Ritenuto** quindi di provvedere in merito.

**Atteso che** sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, responsabile del servizio finanziario, ha dichiarato l'ininfluenza del parere di regolarità contabile ai sensi del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti

locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

**Con voti** unanimi e palesi espressi per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

1. **Di stabilire**, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate, in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali, forfettariamente come segue le spese di notificazione:
  - a) spese di procedimento, accertamento ed eventuale notificazione C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative al Codice della Strada: **€ 15,00=**
  - b) spese di procedimento, d'accertamento ed eventuale notificazione C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada, o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza comunale: **€ 14,00=**
  - c) spese di procedimento, accertamento di violazioni amministrative al codice della strada trasmesse tramite Pec: **€ 4,00=**
  - d) spese di procedimento, accertamento di violazioni amministrative in materie diverse dal codice della strada trasmesse tramite Pec : **€ 4;00=**
  - e) spese di notificazione tramite messi comunali, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006:
    - **€ 5,88=** per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 139 e 143 c.p.c., oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile.
2. **Di stabilire** che la somma da pagare presso l'ufficio postale per il ritiro da parte del personale della Polizia Locale, delle ricevute di avvenuta notifica dei verbali sottoposti a regime di C.A.D. e/o C.A.N., siano anticipate dal Servizio economato.
3. **Di dare atto** che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive d'accertamento/procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N., relativo a ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative.
4. **Di porre** a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di accertamento e di notificazione dei verbali come sopra specificato.
5. **Di stabilire** che la spesa dell'affrancatura della notifica postale sarà automaticamente aggiornata, senza ricorso a ulteriore provvedimento nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, un ulteriore incremento.
6. **Di trasmettere** il presente atto alla Polizia Locale e al Responsabile del Settore Finanziario, per gli adempimenti di propria competenza.

CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

**IL PRESIDENTE**  
F.to : ( **VALERIO Francesco** )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to : ( **ROLLANDOZ Stefania** )

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'incaricato, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il 18/12/2019. E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
in originale firmato

---

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità:

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE – Motivazione:

Il provvedimento non ha rilevanza contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
in originale firmato

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è esecutiva dal 18/12/2019 a mente dell'art. 52 ter della L.R. 21 gennaio 2003 n.3.

IL SEGRETARIO COMUNALE

---